



NOTE INFORMATIVE SINTETICHE

N. 24 – 14 luglio 2016

Le misure in favore del mecenatismo culturale in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna (aggiornamento)

In **Francia** lo sviluppo del mecenatismo, di imprese o di privati, ha registrato un particolare aumento negli ultimi dieci anni, grazie alle misure d'incentivo fissate dalla Legge del 1° agosto 2003 sul mecenatismo, le associazioni e le fondazioni ([Loi n. 2003-709](#)) e alle successive modifiche apportate a tale provvedimento. Il mecenatismo si realizza attraverso il versamento di un **dono** (in denaro, in natura o in competenza) ad un organismo per sostenere un'opera d'interesse generale. Se il beneficiario della donazione rientra tra gli organismi che possono godere di forme di "**mecenatismo deducibile**", i **donatori** avranno diritto ad alcune agevolazioni fiscali (ad esempio, nel caso del mecenatismo d'impresa a favore dell'organizzazione di mostre d'arte contemporanea, ad una riduzione d'imposta pari al **60%** dell'ammontare della donazione).

Nel **settore della cultura** sono previsti vantaggi specifici e molto incentivanti per il **mecenatismo delle imprese e dei privati** (cfr. Ministère de la Jeunesse et des solidarités actives, [Guide du Mécénat. Entreprises et associations](#)).

I principali organismi eleggibili al cosiddetto "mecenatismo deducibile", salvo verifica caso per caso, sono i seguenti:

- lo Stato, le collettività locali e i loro enti (istruzione fiscale in [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#));
- gli organismi d'interesse generale (in particolare, le associazioni no profit previste dalla Legge del 1901);
- le fondazioni e le associazioni riconosciute di utilità pubblica e le associazioni protette;
- le fondazioni di impresa (doni dei dipendenti dell'impresa fondatrice e dei dipendenti del gruppo);
- i fondi di dotazione;
- i musei di Francia ([Loi n. 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France](#));
- la maggior parte dei monumenti storici privati (per i relativi lavori di restauro sulle parti protette o per i lavori relativi all'accesso di persone disabili);

- gli organismi la cui gestione è disinteressata e che hanno per attività principale la diffusione di spettacoli dal vivo o l'organizzazione di mostre di arte contemporanea (ad esclusione degli organismi costituiti sotto forma di società, con la sola eccezione delle società a capitale interamente pubblico);
- alcuni enti di ricerca o di insegnamento pubblici o privati, riconosciuti d'interesse generale.

Gli organismi beneficiari di donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche devono peraltro assicurare la pubblicità dei loro bilanci annuali in caso di donazioni pari o superiori a 153.000 euro all'anno (*Code de commerce*, artt. [L612-4](#) e [D612-5](#); [Décret n. 2009-540 du 14 mai 2009](#)).

È incentivato il **mecenatismo culturale delle imprese** a favore dell'arte contemporanea, del patrimonio artistico e culturale, delle forme di spettacolo dal vivo, della salvaguardia e dell'arricchimento delle collezioni pubbliche (*Code Général des Impôts*, artt. [200 bis](#), [220 E](#), [238 bis](#), [238 bis-0 A](#), [238 bis-0 AB](#), [238 bis AB](#); [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#); per una definizione delle opere d'arte, cfr. *Code Général des Impôts*, art. [98 A de l'annexe III](#); [BOI 5 G-2-06, n. 175 del 26 ottobre 2006](#)).

Disposizioni specifiche sono poi riservate a organismi pubblici e privati no profit la cui principale attività sia la rappresentazione di **spettacoli dal vivo** (teatro, opera lirica, danza, circo, opere musicali e cinematografiche) o l'organizzazione di **mostre d'arte contemporanea**. Tali organismi, anche se assoggettati all'IVA e ad altre imposte commerciali, possono beneficiare del mecenatismo d'impresa, con la **riduzione d'imposta, prevista i donatori, del 60% dell'ammontare della donazione**, entro il limite del 5 per mille del fatturato (*chiffre d'affaires*). Se, durante l'anno di esercizio, il 60% totale dei versamenti effettuati a titolo di mecenatismo supera il summenzionato plafond del 5 per mille, la somma eccedente può essere riportata sui cinque esercizi successivi, dopo aver tenuto conto dei versamenti effettuati a titolo dell'anno d'imposta, senza che possa risultare un superamento del plafond per ciascuno dei successivi esercizi.

Dal 2007 il mecenatismo d'impresa è stato esteso anche a società a capitale interamente statale o di uno o più enti pubblici nazionali, da soli o congiuntamente con una o più collettività territoriali, e che abbiano come attività principale la presentazione di spettacoli dal vivo o l'organizzazione di mostre di arte contemporanea (*Code Général des Impôts*, art. [238 bis, comma 1](#); [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#)).

Specifiche agevolazioni fiscali sono previste per l'impresa donatrice in caso di **finanziamento all'acquisto** di un bene culturale riconosciuto "**tesoro nazionale** o **opera di grande interesse patrimoniale**" a vantaggio di una collezione pubblica. In tale caso, il donatore ha diritto ad una **riduzione d'imposta pari al 90% dell'ammontare del versamento effettuato**, nel limite del 50% dell'imposta dovuta dalla società. Se invece l'impresa acquista un "tesoro nazionale" per proprio conto, il vantaggio fiscale si riduce al 40% delle somme impiegate per l'acquisto (*Code Général des Impôts*, artt. [238 bis-0 A](#) e [238bis-0 AB](#); [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#) e [BOI 4 C-6-02, n. 184 del 24 ottobre 2002](#)).

Dal **2007** è stata inoltre prevista l'applicazione della riduzione d'imposta per mecenatismo alle donazioni delle imprese destinate ai **lavori di restauro e di accessibilità del pubblico ai monumenti storici privati**. A tal fine la donazione alla Fondazione del patrimonio o ad altre fondazioni o associazioni riconosciute danno diritto a una riduzione d'imposta, per le imprese o per i privati donatori, a condizione che il monumento che ne beneficia sia conservato dal suo proprietario ed aperto al pubblico per "almeno dieci anni" ([BOI 5 B-21-07, n. 133 del 31 dicembre 2007](#); [Décret n. 2008-195 du](#)

[27 février 2008; Arrêté du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques](#)).

Un'impresa può infine contribuire ad un determinato progetto o evento non attraverso un finanziamento in denaro, ma mediante la fornitura dei mezzi (prodotti o servizi) necessari alla causa che intende sostenere. Anche per tale forma di **mecenatismo**, detto **"in natura o in competenza"**, l'ordinamento francese ha previsto misure incentivanti equivalenti a quelle previste per i contributi in denaro. All'apporto dell'impresa **in natura** dovrà essere dato il valore del prezzo di costo o il valore netto contabile per gli elementi iscritti all'attivo dell'impresa. Il *Code Général des Impôts* e le relative disposizioni di applicazione fissano inoltre i diversi criteri per l'attribuzione di valore a prestazioni fornite a titolo di **"mecenatismo di competenza"** e indicano le modalità della conclusione di "convenzioni" tra le due parti del mecenatismo, mecenate e beneficiario (cfr. tra le altre disposizioni: [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#) e [BOI 13 L-5-04 n. 164 del 19 ottobre 2004](#); *Code Général des Impôts*, art. [38 nonies de l'annexe III](#)).

Anche il **mecenatismo dei privati** consente ai donatori di godere di un regime di agevolazioni fiscali. La riduzione d'imposta è pari in tal caso al **66%** delle somme versate, nel **limite annuale del 20%** del reddito imponibile. Se il plafond del 20% viene superato, il beneficio della riduzione può essere ripartito sui 5 anni successivi.

Per un reddito che si mantiene stabile nell'arco di cinque anni, il donatore può dedurre dalla sua imposta sul reddito, per lo stesso periodo, il 66% di una donazione pari alla totalità del reddito imponibile dell'anno iniziale del quinquennio preso in considerazione. Tale disposizione consente ai privati di costituire o aumentare il capitale di una fondazione grazie ad un apporto puntuale importante e di rispondere sia alle esigenze di donatori regolari di somme modeste, sia a quelle di donatori che vogliono realizzare un atto di mecenatismo importante.

Anche per i privati, inoltre, le **donazioni** possono essere in **denaro** o in **natura** (ad esempio, il dono di un'opera d'arte) compreso "l'abbandono volontario di redditi e di prodotti". Va segnalato infine che anche i dipendenti delle imprese possono beneficiare di vantaggi fiscali per tutte le donazioni operate a favore della fondazione della loro impresa o della fondazione del loro gruppo (*Code Général des Impôts*, art. [200](#); [BOI 4 C-5-04, n. 112 del 13 luglio 2004](#), e [BOI 5 B-9-04, n. 66 del 9 aprile 2004](#)).

Oltre alla riduzione fiscale, al donatore viene offerto il vantaggio delle **"contropartite"**. Il valore di tali contropartite deve rimanere all'interno di un rapporto di 1 a 4 con l'ammontare della donazione, ovvero non superare il 25% di tale ammontare (ad esempio, per una donazione ad un'associazione di volontariato di 100 euro il privato potrà dedurre 66 euro dalla sua imposta sul reddito e ricevere anche una maglietta in regalo, di valore non superiore a 25 euro). Dal 1° gennaio 2011 per il mecenatismo di privati le contropartite non devono, in ogni caso, oltrepassare il limite forfettario di 65 euro ([BOI 5 B-10-11, n. 42 dell'11 maggio 2011](#)).

Dal 2009, infine, il beneficio del mecenatismo è stato esteso, a determinate condizioni, anche a donazioni a favore di organismi riconosciuti, la cui sede si trovi in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che abbia concluso con la Francia una convenzione fiscale contenente una clausola di assistenza amministrativa finalizzata alla **lotta contro la frode o l'evasione fiscale** (*Code Général des Impôts*, [art. 200](#), [art. 238 bis](#) e [art. 885-0 V bis A](#)).

In **Germania**, la politica culturale si basa su un modello federale. Essa è disciplinata dai principi del decentramento, della sussidiarietà e del pluralismo. Tutti i livelli di

governo operano all'interno di un quadro costituzionale che specifica le loro competenze nel settore culturale. In base alla Legge fondamentale tedesca, la promozione della cultura e delle arti rientra tra le competenze dei singoli *Länder* che, insieme ai comuni, finanziano la maggior parte degli enti culturali. Lo Stato federale interviene in tre ambiti:

- miglioramento del quadro istituzionale per lo sviluppo delle arti;
- conservazione e tutela del patrimonio culturale;
- creazione e promozione di programmi culturali internazionali.

L'arte e la cultura, oltre ad essere sostenute dal settore pubblico, sono promosse e finanziate in misura considerevole anche da privati (singoli e imprese). Il sostegno da parte delle imprese (*Unternehmensförderung*) può essere distinto in tre modalità: mecenatismo (*Mäzenatentum*), sponsorizzazioni (*Sponsoring*) e donazioni (*Spendenwesen*). Queste ultime, effettuate da privati e imprese per scopi di pubblica utilità, sono per loro natura volontarie, non hanno vincoli giuridici e non comportano alcun corrispettivo.

Il sostegno finanziario ad organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono l'arte e la cultura da parte **dei privati** e delle **imprese private** è da considerarsi "**donazione**" (*Spende*), ai sensi del [§ 10b](#), comma 1, frase 1, della Legge sull'imposta sul reddito ([Einkommensteuergesetz](#) – EstG), del [§ 9](#), comma 1, n. 2, della Legge relativa alle imposte sulle società ([Körperschaftsteuergesetz](#)) e del [§ 9](#), n. 5, della Legge relativa all'imposta sull'industria ([Gewerbesteuersteuergesetz](#)), qualora vada a sostenere programmi di pubblica utilità e di interesse collettivo (*steuerbegünstigte Zwecke*) (§§ [52](#), [53](#) e [54](#) del Codice delle imposte - [Abgabenordnung](#)).

Le donazioni da parte di singoli cittadini e di aziende godono di vantaggi fiscali; in particolare, tali donazioni sono riconosciute come **spese straordinarie** (*Sonderausgaben*) e possono essere detratte nella misura massima del **20% del reddito complessivo** o, in alternativa e solo per le imprese private, entro il limite del **4 per mille del fatturato annuo** e dei salari e stipendi ([§ 10b](#) Abs. 1, S. 1, EStG).

Per ottenere tali **agevolazioni fiscali**, i soggetti beneficiari delle donazioni devono essere: persone giuridiche di diritto pubblico o uffici pubblici, che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese in cui trova applicazione l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE); ovvero società o associazioni di persone o di beni che godono di agevolazioni fiscali e che si trovano in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese in cui trova applicazione l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Nel **Regno Unito**, la disciplina tributaria contempla, in una varietà di casi (e in aggiunta al generale regime di agevolazioni tributarie operante per la ricerca e per gli enti non lucrativi), il riconoscimento di specifici vantaggi fiscali a favore dei privati, riferiti alle spese da questi sostenute per la conservazione di beni culturali oppure per la promozione di iniziative o attività di rilievo culturale.

Un primo tipo di agevolazione si riferisce alle **tasse di successione** previste, a determinate condizioni, per la conservazione e la gestione di beni di interesse storico-artistico pervenuti in via ereditaria ai soggetti passivi dell'imposizione ([tax-exempt heritage assets](#)). Requisito fondamentale per beneficiare delle esenzioni fiscali (di cui sono oggetto anche le plusvalenze in caso di eventuale cessione) è l'accesso pubblico ai siti di interesse storico-artistico e alle opere che vi sono conservate; a tale proposito l'amministrazione finanziaria detiene e aggiorna una [banca dati](#) pubblicamente consultabile, in cui sono riportati su base regionale i beni artistici il cui possesso ha dato titolo a tali esenzioni. Il conferimento allo Stato di beni inclusi in tale categoria, peraltro,

può operare come strumento di compensazione di debiti fiscali (secondo il cosiddetto *acceptance in lieu scheme*).

Criterio in parte diverso ispira il regime delle **donazioni** private allo Stato di beni di rilevante interesse storico o culturale. Al fine di incoraggiare le iniziative a carattere filantropico e mecenatistico da cui possano risultare arricchimenti del patrimonio culturale nazionale o benefici per la società, il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi decenni per prevedere forme di **esenzione fiscale**. Dopo aver posto la regola generale (con l'*Inheritance Tax 1984*, [art. 25](#)) che stabilisce il principio dell'esenzione fiscale a fronte di donazioni di cui siano beneficiarie determinate istituzioni museali nazionali ([Schedule 3](#)), il legislatore ha successivamente adottato, nel 2012, una serie di misure rivolte ad incoraggiare la donazione allo Stato di beni culturali di particolare importanza (nel [Finance Act 2012](#), art. 49 e [Schedule 14](#)).

Gli atti di donazione, in questo caso, non attivano forme di compensazione fiscale, ma presentano per chi li pone in essere il vantaggio costituito dal limite posto, entro soglie stabilite, al prelievo fiscale annuale operato sui loro redditi. L'ambito applicativo di tali misure è limitato alle persone fisiche, per ragioni di opportunità e di complessiva coerenza della disciplina fiscale che il Governo aveva esposto nel documento diffuso a chiusura della consultazione pubblica svoltasi in materia ([Gifts of pre-eminent objects and works of art to the nation](#), giugno 2011). Le modalità attuative di questo schema (*Cultural Gifts Scheme*), affidato nella sua operatività alla gestione dei tre *Arts Council* esistenti nel Regno Unito (per l'Inghilterra, il Galles e la Scozia), prevedono l'esperimento di fasi procedurali concernenti la valutazione dell'interesse pubblico riconducibile al bene proposto in donazione, la sua stima economica e il calcolo delle deduzioni di imposta; i relativi aspetti procedurali sono illustrati nella [guida](#) predisposta nel 2013 dal *Department of Culture*.

Più di recente, nel *Finance Bill 2016* ([art. 85](#)), attualmente all'esame parlamentare, il Governo ha previsto di attribuire al Dipartimento del Tesoro la competenza ministeriale a modificare la lista delle istituzioni pubbliche beneficiarie delle donazioni. Inoltre il "libro bianco" in materia di politiche culturali ([Culture White Paper](#)), pubblicato il 23 marzo 2016, prevede l'introduzione di incentivi fiscali in relazione al finanziamento di iniziative attraverso forme di **raccolta pubblica di fondi** (*crowdfunding*), sotto l'egida dello *Arts Council of England* e dello *Heritage Lottery Fund*.

Una serie articolata di agevolazioni fiscali, accessibili alle imprese del settore, è riferita alle attività "creative" e in particolare all'**industria cinematografica e televisiva** (*Creative Industry Tax Reliefs – CITR*). I benefici consistono in deduzioni o crediti d'imposta a valere sulle tasse cui sono soggette le società (*corporation tax*), riconosciuti alle imprese direttamente coinvolte nella realizzazione di determinate produzioni cinematografiche e televisive, di animazioni e di video-giochi, in presenza di alcune condizioni: che tali produzioni soddisfino i requisiti ([cultural test](#)) previsti dal *Film Act 1985*; che abbiano carattere nazionale oppure siano realizzate nel quadro di accordi di cooperazione internazionale; che le imprese beneficiarie abbiano optato per lo specifico regime tributario ad esse riservato. Al riguardo, il Governo ha pubblicato nel 2016 una [guida](#) in cui le modalità di fruizione di tali agevolazioni sono illustrate in relazione ai diversi settori produttivi (animazione, programmi televisivi per l'infanzia, film, video-giochi, ecc.)

Analoghe agevolazioni sono state adottate dal Governo per le attività degli **enti teatrali, lirici e musicali**. In loro favore è prevista la **deducibilità fiscale** di quote percentuali delle spese sostenute per singole produzioni, nonché per le rappresentazioni itineranti ed altre qualificate attività, conformemente alle indicazioni emerse dalla conclusione pubblica promossa in tema dal Dipartimento del Tesoro ([Theatre tax relief](#):

[consultation](#), marzo 2014). Peraltro, una più ampia riflessione sul **mecenatismo** e sugli investimenti privati in ambito artistico e culturale è stata svolta in sede parlamentare nel 2011, avendo la commissione competente della Camera dei Comuni dedicato a questo specifico tema una parte della sua relazione sul finanziamento dei beni culturali e del patrimonio artistico nazionale ([Funding of the Arts and Heritage](#), cap. 4).

In **Spagna** la Legge 49/2002 ([Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo](#)) contiene, nel suo titolo III ([artt. 16-27: Incentivos fiscales al mecenazgo](#)), la disciplina degli **incentivi fiscali al mecenatismo**.

Tali incentivi sono applicabili alle donazioni e ai contributi in favore di alcuni soggetti:

- gli enti senza fini di lucro;
- lo Stato, le Comunità autonome e gli enti locali, così come gli organismi autonomi dello Stato e gli enti autonomi analoghi delle Comunità autonome e degli enti locali;
- le università pubbliche e i relativi collegi;
- l'*Instituto Cervantes*, l'*Institut Ramon Llull*¹ e le altre istituzioni con fini analoghi delle Comunità autonome con lingua ufficiale propria²;
- gli organismi pubblici di ricerca dipendenti dalle Amministrazioni generali dello Stato.

La legge riconosce la possibilità delle **deduzioni** a donazioni effettuate in denaro, in beni o in diritti. L'importo deducibile è calcolato sul valore della donazione (se fatta in denaro), sul valore contabile al momento della trasmissione o sul valore determinato conformemente alle norme in materia di imposta sul patrimonio (nel caso di beni o diritti).

Per quanto concerne le deduzioni e le relative **percentuali**, occorre distinguere tra le imposte delle persone fisiche e quelle delle società.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (*Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*), era possibile dedurre la quota del 25% dell'importo della donazione fino all'esercizio 2014; per l'esercizio 2015 la deduzione è stata del 50% sui primi 150 euro e del 27,5% sul resto della donazione, del 32,5% in caso di donazioni pluriennali. A partire dall'**esercizio 2016** la deduzione è del **75% sui primi 150 euro e del 30% sul resto**, del 35% in caso di donazioni pluriennali.

Per quanto concerne l'imposta sulle società (*Impuesto sobre Sociedades*), era possibile dedurre la quota del 35% dell'importo donato fino all'esercizio 2014; per l'esercizio 2015 la deduzione è stata del 35%, del 37,5% in caso di donazioni pluriennali. A partire dall'**esercizio 2016** la deduzione resta fissata al **35%**, ma il 40% in caso di donazioni pluriennali.

Per quanto concerne l'imposta sul reddito delle persone fisiche, la base della deduzione è computata ai fini del limite di deduzioni previste per tale imposta. Per l'imposta sulle società, la base della deduzione non può eccedere il 10% della base imponibile del periodo

¹ L'*Institut Ramon Llull* è un'istituzione dipendente dalle Comunità autonome della Catalogna e delle Isole Baleari, con il compito di promuovere a livello internazionale la lingua e la cultura catalana. Prende il nome da Raimondo Lullo (in spagnolo Raimundo Lulio, in catalano Ramon Llull, 1233-1316), filosofo, scrittore, teologo e missionario catalano.

² Lo spagnolo (o castigliano) è l'unica lingua ufficiale della Spagna. Essa è la sola lingua ufficiale nelle Comunità autonome di Andalusia, Aragona, Asturie, Canarie, Cantabria, Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Estremadura, La Rioja, Madrid, Murcia e nelle città autonome di Ceuta e Melilla. Il catalano è co-ufficiale in Catalogna, nelle Baleari e nella Comunità Valenciana; il basco è co-ufficiale nei Paesi Baschi e in parte della Navarra; il gallego è co-ufficiale in Galizia.

d'imposta, mentre le eccedenze possono essere utilizzate nei periodi d'imposta dei successivi dieci anni.

Per l'imposta sul reddito dei non residenti (*Impuesto sobre la Renta de no Residentes*), quando i soggetti operano in territorio spagnolo senza sede permanente, possono applicare la deduzione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche; qualora invece operino in Spagna mediante una sede permanente, possono applicare la deduzione corrispondente all'imposta sulle società.

La legge di bilancio annuale (*Ley de Presupuestos Generales del Estado*) può stabilire alcune attività prioritarie di mecenatismo, per cui alle relative donazioni si applica un **aumento fino a cinque punti percentuali delle quote deducibili**.

La [quarantottesima disposizione aggiuntiva](#) della legge di bilancio per il 2016 (*Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016*) ha dichiarato attività prioritarie di mecenatismo, tra le altre:

- le attività dell'Istituto Cervantes per la promozione della lingua e della cultura spagnole mediante reti telematiche, nuove tecnologie e altri mezzi;
- la promozione e la diffusione delle lingue ufficiali dei differenti territori dello Stato spagnolo ad opera delle corrispondenti istituzioni delle Comunità autonome con lingua propria;
- le attività promosse dall'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale per lo sviluppo in favore della lotta alla povertà e il conseguimento di uno sviluppo umano sostenibile nei Paesi in via di sviluppo;
- la conservazione, il restauro e il ripristino di una serie di beni del patrimonio storico spagnolo;
- le attività condotte dalla Biblioteca nazionale di Spagna nell'assolvimento di fini e funzioni di carattere culturale e di ricerca scientifica.

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06/6760. 2278 – 3242 ; mail: LS_segreteria@camera.it